DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — **ROMA** — SABATO 10 NOVEMBRE — **NUM. 265**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parlamento Nazionale: Senato del Regno: *Costituzione degli Uffici — Commissari nominati dagli Uffici nell' adunanza del 9 novembre 1888 per l' esame di alcuni disegni di legge* — **Leggi e decreti**: **Regio decreto** *numero 5756 (Serie 3ª), che approva le unite modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge 28 gennaio 1866 sull' ordinamento del servizio consolare* — **Regio decreto** *numero 5757 (Serie 3ª), col quale il comune di Fiorenzuola (Pesaro) cambia l' attuale sua denominazione in quella di Fiorenzuola di Focara* — **Regio decreto** *che designa i membri della Giunta speciale di Sanità istituita nel comune di Pesaro* — **Ministero dell' Interno**: *Disposizioni fatte nel personale dipendente* — **Ministero delle Finanze**: *Disposizioni fatte nel personale dell' Amministrazione finanziaria* — **Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti**: *Disposizioni fatte nel personale dei notari — Disposizioni fatte nel personale degli Archivi notarili* — **Direzione Generale del Debito Pubblico**: *Avviso* — **Direzione Generale dei Telegrafi**: *Avviso.*

PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno: *Seduta del giorno 9 novembre 1888* — Camera dei Deputati: *Seduta del giorno 9 novembre 1888* — *Telegrammi dell'* Agenzia Stefani — *Listino ufficiale della Borsa di Roma.*

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Costituzione degli Uffizi del 9 novembre 1888.

Uffizio	Presidente	V. Presidente	Segretario
1°	Auriti	Celesia	Solidati Tiburzi
2°	Vigliani	Tabarrini	Verga C.
3°	Errante	Finocchietti	Valsecchi
4°	Ferraris	Longo	Vitelleschi
5°	Manzoni	Majorana Calatabiano	Deodati.

Commissari nominati dagli Uffici nell'adunanza del 9 novembre 1888 per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Aggregazione del comune di Villa San Secondo, in provincia di Alessandria, al mandamento di Montechiaro d'Asti (N. 132);

1° Ufficio senatore Celesia
2° » » Verga C.
3° » » Valsecchi
4° » » Longo
5° » » Manzoni.

Aggregazione del comune di Molocchio, in provincia di Reggio Calabria, al mandamento di Radicena (N. 133);

1° » » Bartoli
2° » » Verga C.
3° » » Valsecchi
4° » » Longo
5° » » Manzoni.

Sussidio speciale dello Stato per le bonifiche polesane in provicia di Rovigo (N. 134);

1° Ufficio senatore Solidati Tiburzi
2° » » (non ha ancora nominato il commissario).
3° » » Serafini
4° » » Ferraris
5° » » Majorana Calatabiano.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5756** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista legge 28 gennaio 1866;

Visto il regolamento approvato il 7 giugno 1866, N. 2996, per la esecuzione della legge medesima ed il R. decreto 12 febbraio 1871, N. 1047 (Serie 2ª);

Vista la legge ed il regolamento sulla Contabilità generale dello Stato;

Sentito il parere del Consiglio dei Ragionieri e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per l'Interno, *ad interim* degli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le unite modificazioni agli articoli 56, 306, 307, 309, 311, 312, 314, 316, 317, 318, 319 e 321 del regolamento approvato col R. decreto 7 giugno 1866, N. 2996, firmate d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno, Ministro *ad interim* degli Affari esteri, sono approvate a partire dal 1° luglio 1888.

Art. 2.

Il R. decreto 12 febbraio 1871 ed ogni disposizione contraria alle presenti modificazioni sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Forlì, addì 5 settembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

MODIFICAZIONI
al regolamento per l'esecuzione della legge 28 gennaio 1866 sull'ordinamento del servizio consolare.

Art. 56.

L'ammontare dei mandati pel pagamento dello stipendio e dell'assegno locale, come pure di quelli di ogni somma dovuta all'ufficiale consolare contabile, sarà versato dal cassiere del Ministero degli affari esteri nelle casse erariali o nell'Istituto di credito designato dal Ministero degli affari esteri nella Capitale del Regno, a norma dell'art. 317.

Art. 306.

Nel registro dei diritti esatti non dovranno essere inscritti i diritti dovuti al consolato per gli atti di giurisdizione penale, salvo che siano stati realmente riscossi dal console.

Nel caso in cui questi diritti fossero nello Stato esatti a diligenza degli agenti demaniali, essi saranno trasmessi al Ministero per gli affari esteri, che ne darà avviso al console medesimo. In seguito a questo avviso il console inscriverà quei diritti negli stati delle percezioni del trimestre o semestre in corso.

Art. 307.

Alla fine di ogni trimestre i consoli dovranno spedire al Ministero degli affari esteri uno stato delle spese rimborsabili eseguite nel corso del trimestre, ed un altro stato di tutte le percezioni fatte nello stesso periodo di tempo. Questi due stati saranno letteralmente copiati dai registri di cui all'art. 304, e firmati dal console.

Tuttavia il Ministero per gli affari esteri, in casi eccezionali, potrà permettere ai consoli, che ne facciano domanda, di trasmettere gli stati stessi solamente di semestre in semestre.

Art. 309.

Ogni console dovrà trasmettere collo stato delle somme esatte una tabella, in doppio originale, da cui appaia la ripartizione fattane a termini della legge che approvò la tariffa consolare.

Art. 311.

Qualora nel corso del trimestre o semestre non siano seguite percezioni, i consoli faranno ciò risultare mediante apposito certificato che spediranno al Ministero degli affari esteri.

Art. 312.

La trasmissione degli stati di cui all'art. 307 si farà dai consoli appena spirato il periodo di tempo al quale si riferisce la contabilità.

Se, trascorso un mese per gli uffici posti in Europa, e due mesi per quelli situati in più lontane regioni dal giorno della chiusura della contabilità gli stati relativi non saranno pervenuti al Ministero, sarà sospesa la emissione dei mandati di pagamento a favore dei consoli ritardatari, salvo che sia stata loro concessa una proroga per motivi speciali.

Art. 313.

Oltre gli stati di contabilità trimestrale o semestrale i consoli alla fine di ogni anno invieranno uno stato riassuntivo e conciso di tutte le percezioni e spese avvenute nell'anno stesso.

In detto stato saranno poste a confronto le percezioni e le spese fatte nell'anno precedente, ed in una colonna in margine si indicheranno sommariamente i motivi dell'aumento o della diminuzione.

Art. 314.

Gli stati di contabilità attiva e passiva spediti dai consoli saranno esaminati e, ove d'uopo, rettificati nell'ufficio di Ragioneria del Ministero per gli affari esteri, e saranno poi sottoposti alla verificazione della Corte dei conti.

I consoli saranno informati delle rettificazioni operate sugli stati da essi spediti e sarà segnato a loro debito l'ammontare dei proventi dovuti all'erario ed a loro credito l'ammontare delle spese ammesse a rimborso.

A sensi della eccezione consentita dall'art. 266 del regolamento generale di contabilità formano competenza dell'esercizio tanto le entrate accertate dall'Amministrazione e dalla Corte dei conti quanto le spese ordinate e pagate entro il periodo dell'esercizio medesimo, riferibilmente però ai soli uffici all'estero.

Art. 316.

Per riscuotere o pagare quelle somme delle quali i consoli fossero risultati creditori o debitori per ragione della loro qualità, essi dovranno delegare a rappresentarli nel Regno il cassiere del Ministero degli affari esteri.

La delegazione sarà conforme all'annesso modello *E*, e verrà trasmesso al Ministero per gli affari esteri.

Art. 317.

Il cassiere del Ministero degli affari esteri, in base alle comunicazioni ricevute dalla Ragioneria, tiene uno speciale conto corrente dal quale risultino il credito ed il debito dei consoli da lui rappresentati, e nel caso in cui il credito sia superiore al debito, verserà per loro conto all'Istituto di credito che sarà designato dal Ministero nella capitale del Regno le somme di cui risulteranno creditori, dopo prelevate quelle delle quali siano stati riconosciuti debitori verso lo Stato, che verranno versate nelle Casse erariali.

Nel caso in cui i consoli potranno riconoscere che la somma del loro credito non sarà per essere sufficiente a soddisfare il loro debito verso l'erario, dovranno inviare cogli stati della contabilità un titolo od effetto a favore del cassiere del Ministero, possibilmente esigibile in Roma, equivalente alla differenza dovuta.

Se tale titolo od effetto risultasse inferiore o superiore al debito, dopo le fatte verifiche, la differenza risultante sarà dalla Ragioneria iscritta a debito od a credito nel rispettivo conto corrente.

Col dispaccio di liquidazione della contabilità trimestrale o semestrale la Ragioneria invierà ai consoli la situazione del conto corrente che li riguarda.

Art. 318.

Il versamento dei prodotti consolari spettanti all'erario ed il pagamento dei mandati riflettenti le spese rimborsabili, lo stipendio e l'assegno dei consoli si faranno esclusivamente nelle tesorerie centrale o provinciale di Roma.

Art. 319.

Non sarà più corrisposta ai Regi consoli alcuna provvigione sulle somme dovute o pagate per conto dello Stato.

Art. 321.

È proibito ai consoli di spiccare cambiali a carico del Governo, salvo il caso in cui sia stata data loro tale facoltà in evenienze straordinarie e speciali.

Roma, 5 settembre 1888.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro ad interim *degli affari esteri*
CRISPI.

(Art. 316 del regolamento).

MODELLO DI DELEGAZIONE

Io sottoscritto (*nome, cognome e figliazione*) dichiaro di delegare come col presente atto delego in mio rappresentante speciale il cassiere del Ministero degli affari esteri in Roma perchè agisca sì e come

farei lo stesso per esigere dalle Casse del Regio Governo o da qualunque altra, o pagare, ove ne sia il caso, ogni somma a me o da me dovuta esclusivamente per la mia qualità di . . . . . . promettendo di riconoscere per valido quanto in virtù della presente delegazione egli avrà in mio nome operato.

Ed in fede mi sottoscrivo.

. . . . addì 188

(Firma)

(L. S.)

Il Numero 5757 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Fiorenzuola (Pesaro) in data 22 luglio 1888, con la quale si fa istanza, perchè sia accordato al comune di aggiungere all'attuale sua denominazione la qualifica di Focara;

Vista la legge 20 marzo 1865, Allegato *A*, sull'Amministrazione comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Fiorenzuola, in provincia di Pesaro, cambierà l'attuale sua denominazione in quella di Fiorenzuola di Focara, a partire dal 1° gennaio 1889.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 22 settembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il R. decreto 18 agosto 1888, N. 5683 (Serie 3ª), col quale il comune di Pesaro venne autorizzato ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, N. 2892 (Serie 3ª);

Veduti gli articoli 17 della legge stessa e 20 del regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1885, N. 3003 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Giunta speciale di Sanità istituita nel comune di Pesaro giusta le preindicate disposizioni di legge, sarà composta come segue:

1° Tiranti Gaetano, giudice del Tribunale civile e correzionale, presidente;

2° Marfori cav. avv. Ostilio, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati;

3° Miserocchi cav. Gaetano, consigliere di Prefettura;

4° Bruni Alessandro, ingegnere del Genio civile;

5° De Giovanni dott. Alfonso, medico;

6° Peroni Vincenzo, chimico-farmacista;

7° Un consigliere provinciale da nominarsi dal Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 3 novembre 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con R. decreto del 14 settembre 1888:

Maineri avv. Gio. Battista, consigliere di 2ª classe nel 2° grado nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo per motivi di salute.

Villa dott. Edoardo, ragioniere di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo per avanzata età.

Con R. decreto del 18 settembre 1888:

Marcucci cav. avv. Francesco, consigliere delegato di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo per avanzata età con grado e titolo onorifici di prefetto.

Serafini cav. dott. Pietro, consigliere di 1ª classe nel 2° grado nell'Amministrazione provinciale, nominato consigliere delegato di 2ª classe (lire 6,000).

Mauceri cav. Salvatore, sotto prefetto di 1ª classe nel 1° grado nell'Amministrazione provinciale, nominato consigliere delegato di 2ª classe (lire 6,000).

Carlod Giovanni, segretario di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo per motivi di salute.

Pongileoni conte dott. Cesare, segretario di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Cafassi dott. Angelo, Strobele dott. Giovanni, Merizzi dott. Giovanni Antonio, Rossi dott. Raffaele, Santamaria dott. Marco e Campione dott. Enrico, alunni di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale, nominati sotto segretari (lire 1,500).

Santagostino Giuseppe, computista di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato ragioniere di 3ª classe (lire 3,000).

Giordano Francesco e Trinci Ilo, computisti di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominati ragionieri di 3ª classe (lire 3,000).

Buzzi Tranquillo, computista di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Chiarizia Giovanni, computista di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo per avanzata età.

Con R. decreto del 22 settembre 1888:

Salvoni conte comm. Vincenzo, prefetto di 2ª classe in aspettativa per salute, collocato a riposo.

Sabattini Domenico, contabile nei Sifilicomi, collocato a riposo per anzianità di servizio.

Con R. decreto del 25 settembre 1888:

Fresco Virgilio, alunno di 2ª categoria, nominato computista di 3ª classe (lire 1,500).

Con R. decreto del 29 settembre 1888:

Errico Luigi, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo per avanzata età.

Con R. decreto del 1° ottobre 1888:

Brunetti Alfonso, segretario di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Con R. decreto del 10 ottobre 1888:

Fossati cav. Luigi Giulio, consigliere di 2ª classe nel 1° grado nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo per motivi di salute.

Calestani Alberto, scrivano locale nell'Amministrazione della guerra, nominato ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale (lire 1,500).

Con R. decreto dell'11 ottobre 1888:

Fantacci cav. Antonio, capo sezione di 1ª classe nell'Amministrazione centrale, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per avanzata età e per anzianità di servizio, con titolo e grado onorifici di direttore capo di Divisione.

Bettioli cav. Luigi, capo sezione di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, promosso alla 1ª classe (lire 5,000).

Meola cav. Giovanni, Lipari cav. Pietro, Garroni cav. avv. Camillo e Moro cav. dott. Ernesto, primi segretari di 1ª classe nell'Amministrazione centrale, nominati capi sezione di 2ª classe (lire 4,500).

Mordini dott. Camillo, Bastardi dott. Alfonso, Ferraris dott. Vittorio e Core avv. Caro, alunni di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale, nominati sotto segretari (lire 1,500).

Con R. decreto del 20 ottobre 1888:

Perillo Gennaro, contabile nei Sifilicomi, nominato computista di 1ª classe nella Amministrazione provinciale (lire 2,500).

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con RR. decreti dal 5 al 27 ottobre 1888:

Barcellona Domenico, capo verificatore di 3ª classe nelle coltivazioni dei tabacchi, nominato ufficiale alle scritture di 3ª nelle medesime, sopra sua domanda.

Pennacchietti Cesare, Jervoglini Gaetano, verificatori id., id. capi verificatori di 3ª classe id., per anzianità e per merito di esame.

Veglianti Eugenio, Bellini Amedeo, Quarta Ferdinando, candidati agli impieghi di 2ª categoria id., id. verificatori id., per merito di esame.

Candiani Sebastiano, Rossi Enrico, ufficiali di Agenzia di 2ª classe delle imposte dirette e del catasto, promossi alla 1ª.

Tiscornia Luigi, Pugliese Luigi, Antilli Ulisse, Corbara Coriolano, id. id. di 3ª classe id., id. alla 2ª.

Chiaramonte Alessandro, ufficiale alle scritture di 3ª classe nelle Agenzie per le coltivazioni dei tabacchi, nominato vice-segretario amministrativo di 3ª classe nelle Direzioni compartimentali del catasto.

Chiavazza cav. Pier Leone, ricevitore del Registro e conservatore delle ipoteche, sospeso a tempo indeterminato dall'aggio ed emolumenti e dalle funzioni, destituito dall'impiego.

Sciolla Modesto, ingegnere di 3ª classe nel personale tecnico di finanza, nominato ingegnere di 2ª nel personale stesso.

Imbò Gennaro, scrivano straordinario nelle Intendenze di finanza, nominato economo magazziniere di 3ª classe nelle Intendenze medesime, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Potenza.

Mirolli David, id. id. id., id. id. id., id., id. id. di Grosseto.

Selli Angelo, economo magazziniere di 2ª classe nell'Intendenza di finanza di Parma, trasferito presso quella di Roma.

Pinna cav. Luigi, segretario amministrativo id. id. di Genova, id. id. di Cuneo.

Derchi Carlo, vice-segretario id. di 3ª classe id. di Messina, id. id. di Campobasso.

Giardini Aniceto, id. id. id. id. di Campobasso, id. id. di Messina.

Del Moro Quintino, id. di Ragioneria id. id. di Caltanissetta, id. id. di Girgenti.

Serretta cav. Domenico, segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo in seguito a sua domanda per comprovati motivi di salute, a datare dal 1° dicembre 1888.

Fazzana Giuseppe, Scaini Daniele, vice segretari amministrativi di 2ª classe id., nominati vice segretari amministrativi di 2ª classe nel Ministero delle finanze.

Biginelli Giovanni, ufficiale di scrittura di 1ª classe id., in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio, a datare dal 21 ottobre 1888.

Ulivieri Giovanni, id. d'ordine di 1ª classe nel Ministero delle finanze, nominato nella stessa qualità nelle Intendenze di finanza, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Pesaro;

Caltagirone Vincenzo, id. id. di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, nominato nella stessa qualità nel Ministero delle finanze, col collocamento nella graduatoria prima di Suria Giovanni.

Falzone cav. Giuseppe, direttore capo di Ragioneria di 2ª classe nel Ministero delle finanze, promosso alla 1ª.

Brancaccio cav. Francesco, Abbate cav. Giovanni, capi sezione di Ragioneria, id. id., id. id.

Denaro cav. Francesco, Vitrotti cav. Antonio, segretari di Ragioneria di 1ª classe id., nominati capi sezione di ragioneria di 2ª classe nel Ministero stesso.

Cardia cav. Francesco, Berti cav. Luigi, id. id. di 2ª classe id., promossi alla 1ª.

Bodini cav. Edoardo, Pallanca Giovanni Battista, id. id. di 3ª classe id., id. alla 2ª.

Mazziotti Domenico, Jovi Icilio, vice segretari id. di 1ª classe id., nominati segretari di Ragioneria di 3ª classe nel Ministero stesso, il primo per esame di concorso, il secondo per quello di idoneità.

Casaglia Orazio, Mey Vittorio, id. id. di 2ª classe id., promossi alla 1ª.

Disposizioni *fatte nel personale dei Notari:*

Con Regi decreti 1° novembre 1888:

Ciminata Antonino, notaro residente nel comune di Longi, distretto di Patti, è traslocato nel comune di Mistretta, capoluogo di distretto.

Ascolani Alessandro, notaro residente nel comune di Monteprandone, distretto di Ascoli Piceno, è traslocato nel comune di San Benedetto del Tronto, stesso distretto.

Finiguerra Attanasio, notaro residente nel comune di Lavello, distretto di Melfi, è traslocato nel comune di Bella, stesso distretto.

Finiguerra Mauro, notaro residente nel comune di Bella, distretto di Melfi, è traslocato nel comune di Lavello, stesso distretto.

Cangiani Lorenzo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Villa Santa Lucia, distretto di Cassino.

Andriani Vito, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Lequile, distretto di Lecce.

Padovani Pasquale, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Genzano di Roma, distretti riuniti di Roma, Civitavecchia e Velletri.

Con decreto ministeriale del 2 novembre 1888.

È concessa al notaro Leonardi Aquilino una proroga sino a tutto il 19 febbraio p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Fano.

Disposizioni *fatte nel personale degli Archivi notarili:*

Con Regio decreto 1° novembre 1888:

Napoletano Francesco, avente i requisiti per la nomina a notaro, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Marigliano, distretto di Santa Maria Capua Vetere, con l'annuo stipendio di lire 600, da corrisponderglisi dai comuni interessati ai sensi degli articoli 104 della legge del notariato e 94 del relativo regolamento, a condizione che nei modi e termini fissati dall'art. 88 della legge stessa presti cauzione rappresentante la rendita annua lire 30.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso.

In relazione all'art. 13 del Reale decreto 22 luglio 1851, N. 1254, riguardante le Obbligazioni del prestito Anglo-Sardo emesse in virtù della legge 26 giugno stesso anno, N. 1205, si devono ammortizzare per via d'estrazione a sorte, allorchè si rende inefettuabile la loro estinzione per via di acquisti alla Borsa ad un prezzo inferiore alla pari, tante di dette Obbligazioni quante occorrono per formare la somma capitale assegnata per l'estinzione in ogni semestre.

Non essendosi potuto eseguire nel semestre in corso l'acquisto alla Borsa, di concerto col Ministero del Tesoro, si notifica che il 16 del corrente mese avrà luogo in Londra presso la Banca C. I. Hambro e figlio la *Quarta* semestrale estrazione a sorte delle dette Obbligazioni per l'ammortamento del semestre al 1° dicembre 1888.

Le Obbligazioni da estrarsi sono:

N.	10	Serie A	di L. sterline	1000	pari a	L.	25000	ognuna
»	39	» B	»	500	»	»	12500	»
»	209	» C	»	100	»	»	2500	»
»	509	» D	»	40	»	»	1000	»

Con successiva notificanza saranno pubblicati i numeri delle Obbligazioni estratte.

Roma, 6 novembre 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
GUIRONI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia l'interruzione del cavo fra Trinidad (Indie occidentali) e Demerara (Guiana inglese).

Il telegrammi per la Guiana sono spediti con battelli celeri da Trinidad, senza variazione di tassa, con conseguente ritardo di tre giorni circa.

Roma, 7 novembre 1888.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 9 Novembre 1888

***Presidenza del Presidente* FARINI.**

La seduta è aperta alle ore 2 1\2.

VERGA C., segretario, legge il verbale dell'ultima seduta che è approvato.

I senatori Pernati e Mosti si scusano per malattia di non poter trovarsi presenti ai lavori del Senato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia » (N. 96).

VITELLESCHI parlerà franco. Spera che le intenzioni oneste non saranno fraintese.

Ricorda l'assioma: che le leggi sono fatte per i popoli e non i popoli per le leggi. Ciò significa che il legislatore deve sopratutto preoccuparsi delle condizioni vere del paese per cui le leggi son fatte.

Fa osservare come le nazioni veramente forti rifuggano dal codificare. Il codificare continuamente è delle nazioni fiacche.

Crede che presso di noi, invece di fare un Codice nuovo, sarebbe stato meglio procedere per ritocchi e per emendamenti successivi delle leggi esistenti.

Non esclude la possibilità della discussione di un intero Codice per mezzo del Parlamento, ma non può non notarne la estrema difficoltà. Qui si tratta necessariamente di un voto di fiducia. Non comprende nè chi dia, nè chi neghi un tal voto.

Ammette che il presente progetto di Codice possa essere uno stupendo e profondo lavoro ed una magnifica opera d'arte. Ma non lo crede in nessun modo adatto alle nostre tradizioni, ai nostri costumi.

Avrebbe desiderato che la Commissione che ha esaminato il progetto fosse meno esclusivamente tecnica.

Non sembragli contestabile che nel progetto presente si è fatto prevalere il tecnicismo sopra quelle considerazioni e disposizioni le quali veramente lo ponessero in armonia colla voce e colle esigenze della pubblica coscienza.

Critica il sistema col quale si vuole definire un reato più grave in ragione della pena, anzichè per la ragione intrinseca morale della gravità del fatto.

Ammette che all'attentato contro l'unità ed indipendenza della patria si commini la pena massima. L'oratore accetta il concetto espresso nell'articolo relativo; ma non si dissimula che questa disposizione è ispirata al concetto di sostituire alla moralità l'arbitrio del legislatore.

Potrebbe avvenire un giorno che giungesse al potere un partito il quale ritenga la religione egualmente e più sacra della patria, ed allora accanto al reato di lesa sovranità popolare riavremo il reato di lesa divinità; avremo la ricostituzione dell'Inquisizione e del Sant'Uffizio.

Ammette che questa sia un'esagerazione. Ma pure essa vale a dimostrare le conseguenze cui potrebbesi andare incontro ammettendo l'arbitrio del legislatore.

Parlando del sistema delle pene dice che tutta la rivoluzione fattasi nel campo del diritto penale tende a diminuire quanto sia possibile la sofferenza per l'esecuzione della giustizia, ma ritiene che, per quanto la reclusione possa essere una grande sofferenza, essa non produce certo gli effetti che fa la pena di morte.

Osserva che la prima domanda che fanno i delinquenti ai loro avvocati è sempre quella: se la vita loro è salva, perchè pensano che tutto il resto poi si accomoda.

Fa notare come in questo Codice manchino le forti espiazioni e quei caratteri che dànno impronta energica ad un complesso di disposizioni penali.

Dice che questo Codice è un cumulo di disposizioni contemplative, una specie di esercizi spirituali del padre Caravita.

Specialmente quest'impresssione gli recano le disposizioni relative ai reati contro il buon costume. Quelle relative all'adulterio l'oratore le trova più rigorose oggi di quanto vigevano quelle dell'eminentissimo cardinal vicario. Allora, ad esempio, non era punito l'adulterio commesso dalla moglie separata dal marito.

Osserva che in Italia gli omicidi, proporzioni fatte, sono dieci volte più numerevoli che non in Francia ed in Inghilterra.

Crede che la diminuzione dei reati segnata dalle statistiche non abbia grande importanza, perchè il periodo abbracciato dalle statistiche finora redatte è troppo breve.

Ritiene che in qualunque altro paese si enunciassero cifre così spaventevoli di gravi reati, come quelle registrate nelle dette statistiche, non solo il Parlamento, ma tutto il paese si sarebbe sollevato per trovare riparo a così enorme stato di cose.

Deplora il fenomeno che da noi non facciano impressione alcuna i fatti sanguinosi dei quali tutte le mattine si legge nei giornali.

Attribuisce quest'indifferenza al dominio che in Italia hanno avuto per quindici secoli tanti piccoli tirannelli che tennero il mal governo su di noi, per mezzo di ciò che impropriamente fu chiamato *polizia*.

Ricorda essersi detto come, essendo fatta l'Italia, occorre di fare gl'Italiani.

Constata con soddisfazione che in questo ultimo quarto di secolo già si è fatto qualche cosa; ma che però su di noi pesa una grande responsabilità. Noi dobbiamo educare il nostro popolo alla moralità, alla giustizia; dobbiamo provvedere ad una buona amministrazione della giustizia.

Deplora che noi siamo in lotta coll'organizzazione religiosa. Si affretta a dire che di questa lotta è minimissima la nostra colpa.

Qui accenna alle disposizioni relative ai reati commessi dai ministri dei culti.

Non intende opporsi agli articoli relativi, taluno dei quali allo stesso ministro Zanardelli è sembrato meritevole di essere ritoccato; ma dice che certo alla generalità del popolo deve fare impressione il vedere che il Codice si mostri tanto mite verso coloro che ammazzano o feriscono, sia tanto duro verso i ministri dei culti da' quali si è soliti a sentir predicare la morale.

Quanto alla giustizia la crede sintetizzata nel concetto: non fare ad altri quello che non si vuol fatto a se stesso.

Ma questo precetto rimane senza sanzione ove chi uccide non sappia che si espone al rischio di perdere la vita propria.

Col rigore stabilito contro il duello e coll'abolizione della pena di morte non si concorrerà certamente a migliorare l'attuale deplorevole stato di cose relativo alla enorme quantità dei reati di sangue.

Ritiene che una legislazione severa contro il duello in questo momento sia, più che altro, dannosa, perchè tutti devono ritenere che sia meglio un duellista che un assassino.

Quanto alla pena di morte, fa notare che all'unico scopo di evitare al Senato un lungo discorso sopra una questione di principio ha pubblicato un opuscolo nel quale ha esposto le sue idee in proposito.

Riassumendole, dice che la vita come la morte non può dirsi che sia un bene nè un male; può essere o l'una cosa o l'altra.

Ma la pena è l'applicazione del diritto di difesa alla società civile.

È un istituto la pena di morte, che rappresenta un diritto di difesa imprescrivibile, come sono istituti consimili in altra scala quelli relativi ai lazzaretti, agli ospedali dei pazzi, ecc.

Osserva che, quando all'uomo è tolto il diritto di difendersi da sè, non è giusto lasciarlo indifeso togliendo alla società quest'arma potente che è la pena di morte.

Ricordando le cifre indicate e ritenendo che tutta Europa ammetta che la pena di morte sia un rimedio, può avere l'Italia il diritto di abolirla?

A provare che l'Europa è di questa opinione dice che le uniche nazioni in Europa che abbiano abolito la pena di morte sono la Romania, l'Olanda, il Portogallo.

Anzitutto son poche e piccole, e poi si trovano, almeno talune, in ben migliori condizioni di quello che non sia l'Italia in fatto di assassini.

Cita invece il numero degli assassini, delle condanne alla pena capitale e delle esecuzioni fattesi in Inghilterra ed in Francia.

Cita il parere del compianto Quintino Sella che portava queste cifre in tasca e osservava che l'Inghilterra è il paese dove si fanno più esecuzioni e dove minore è il numero degli assassini.

Crede che la pena di morte debba avere applicazione nel solo caso di assassinio premeditato dove la legge interviene come elemento naturale di difesa civile in sostituzione di quella difesa che non ha potuto dare all'offeso.

Di fronte a questo stato della legislazione europea crede che, quando noi ci presenteremo coll'esperimento lirico dell'abolizione della pena di morte, daremo a credere che i reati di sangue non ci facciano la impressione che fanno a tutte le nazioni del mondo.

Non crede che l'Italia sia, nella sua universalità, abolizionista.

Riconosce però esservi presso di noi una corrente, alla testa della quale stanno nobili intelletti, più ideologi che pratici, ed alla coda stanno tutti gli interessati i quali, per il sentimento della possibilità di capitarvi, sentimento che si può agevolmente spiegare, stanno naturalmente per l'abolizione della pena di morte.

Fra la testa e la coda della corrente vi è un'infinità di spiriti gentili e di scettici, dei quali vi è in Italia grande sovrabbondanza.

Fa notare che attualmente si sta facendo un esperimento il quale potrà dimostrarci se l'abolizione possa essere un bene o possa essere un male.

Ma si attenda di vedere il risultato di questo esperimento prima di introdurre definitivamente nella nostra legislazione una così radicale novità quale è l'abolizione della pena di morte.

Crede che l'attuale stato di cose avrebbe presentato agio di addivenire all'abolizione della pena di morte solo quando la diminuzione dei reati ce lo avesse consigliato.

Osserva che le piaghe dell'amministrazione si rimediano; ma che le piaghe della morale sono irremediabili.

Scopo del suo discorso, che è l'effetto di un profondo convincimento, è che in occasione della discussione di questo Codice devono tenersi presenti le condizioni della pubblica peccabilità. Sentirà quello che in proposito diranno il Senato e il ministro, o dichiara fin d'ora che se ai mali presenti non si deve avere altro rimedio che questo Codice, vi voterà contro, perchè ritiene che esso non sia adatto a migliorare le condizioni morali del nostro popolo.

Crede che i tempi non siano maturi per questo Codice che con dispiacere egli non potrà votare, pure sperando che vengano tempi tali da renderlo accettabile, come già son venuti quelli che hanno reso possibili la libertà e l'unità della patria.

FUSCO, dichiara di trovarsi in aperta contraddizione coll'oratore che l'ha preceduto.

Alcuni giudizi dell'onor. Vitelleschi sonogli parsi non solo vivaci ma anche originali.

Sembragli che tutte le disposizioni del nuovo Codice sieno coordinate nell'affermazione della moralità.

Nega che, sia pure in lingua paradossale, possano la pena di morte e la deportazione invocarsi come fattori di moralità e di progresso civile.

Giudica il presente progetto di legge un vero monumento di sapienza.

Il punto nero di esso è unicamente quello che concerne le sanzioni contro gli abusi del clero.

Mentre caratteristica del nuovo Codice è la mitezza delle sanzioni, a cominciare dall'abolizione della pena di morte, vi sono poi le disposizioni contro i ministri dei culti che peccano di evidente eccessiva severità.

Non può approvarsi che i freni si stringano soltanto per un partito, per un ceto di cittadini.

Le disposizioni di un Codice non devono ragguagliarsi ai bisogni momentanei del popolo, ma alla sua coscienza giuridica.

Siccome la Commissione nella sua relazione si è, anche per rispetto alle disposizioni concernenti gli abusi dei ministri del culto, limitata a fare osservazioni e raccomandazioni relative più alla forma che alla sostanza delle disposizioni stesse, così l'oratore, non volendone nè la forma nè la sostanza, è obbligato a riprendere il testo degli articoli 173-177 e ad esaminarli partitamente per conto proprio.

Considera e determina quali, secondo gli accennati articoli, sieno le nuove ipotesi criminose dai medesimi create.

Sostiene che, se si seguono le statistiche penali, se ne ricava subito la prova palmare che le sanzioni concernenti gli abusi dei ministri del culto devono piuttosto abolirsi che inasprirsi, perchè esse non hanno ragione di essere o non trovano il modo di venire applicate siccome contrarie alla coscienza giuridica del paese. Sopra 1040 casi di procedimenti per tale specie di reati, soli 40 diedero luogo a condanne.

Sostiene poi che le dette disposizioni per reati inerenti all'esercizio dei culti contraddicono ai principi più elevati del liberalismo moderno, in quanto pregiudicano l'aperta manifestazione di tutte le opinioni, dal cui attrito può venire la integrità della verità. La idea rifulgerà più bella per il contrasto.

Oppugna l'argomento che si vuole derivare dalla considerazione degli abusi che possono dai ministri dei culti commettersi mescolando alla verità dogmatica l'artificio e l'interesse politico.

Dice che a mettersi sopra tale via non è più possibile comprendere dove si andrebbe a finire.

Osserva come in generale coloro che ascoltano i sermoni nelle chiese non sono i più adatti a promuovere rivoluzioni.

Se coi sermoni e colle prediche si fosse potuto impedire che l'Italia si costituisse, forse a quest'ora il Senato non si troverebbe a discutere a Roma.

Non è tollerabile che si voglia punire la medesima azione in un cittadino perchè veste l'abito di prete, mentre non la si punisce in altro cittadino il quale non sia sacerdote.

Dimostra che le disposizioni degli accennati articoli sono contrarie ai principî di una corretta legislazione penale.

Spiega come, tanto colle locuzioni adottate nel progetto come fu votato dalla Camera elettiva, quanto coll'emendamento che propone la Commissione all'art. 174, possa avvenire che si sia indotti a scambiare un'azione morale e santa, per un'azione malvagia e punibile.

Oltredichè, al complesso delle disposizioni del progetto non emerge dove finisca l'uso e dove cominci l'abuso; dal che possono venire infinite deplorevoli conseguenze ed ingiustizie.

Considera la questione sotto l'aspetto politico.

Non si può dubitare che in Italia malauguratamente si vive in istato di conflitto fra l'autorità civile e il rappresentante supremo della religione.

Cotesto conflitto è certamente un male.

Colle proposte contenute nel Codice, il dissidio certamente si aumenta. Se non si vuole, non si pronunci neppure la parola di conciliazione; ma almeno non si faccia nulla che ci allontani da questa mèta, perchè il far cosa che ce ne allontani sarebbe un errore.

Si guardi all'unanime grido dell'episcopato e al dolore manifestato nell'allocuzione del sommo pontefice del 7 giugno 1888 circa queste disposizioni contenute nel progetto di Codice penale.

Il Governo nazionale deve guardare alla massa della popolazione che è infastidita da queste lotte e da questi dissidi e non deve guardare nè agli intransigenti rossi, nè agli intransigenti neri.

Si badi di non riaprire l'èra dei martiri.

I processi politici che si facessero nei Tribunali a questo proposito farebbero dànno ben peggiore del discorso fatto in un'oscura parrocchia.

Il Governo dia esempio di moderazione e dimostri per primo di non voler lottare e di volere piuttosto desistere dal dissidio.

Rammenta come il ministro guardasigilli nell'altro ramo del Parlamento abbia fatto gran pro del diritto comparato; osserva che in nessuna delle legislazioni degli altri Stati cattolici si trovano messe insieme contro il clero tutte le disposizioni che si trovano nel presente progetto di Codice.

Nè si rechi ad esempio il Codice delle due Due Sicilie, chè da tutti si sa come in quel reame non si potesse discutere da nessuno degli atti del Governo; quindi niuna meraviglia che tale divieto fosse imposta anche ai ministri del culto.

Constata che nel Canton Ticino sussisteva in verità un complesso di disposizioni circa gli abusi dei ministri dei culti, ma ben si sa che quella disposizione legislativa ora fu sostituita da un'altra che equipara i ministri dei culti a tutti gli altri cittadini così negli obblighi come nei diritti.

Fu detto che il genio italiano sia stato chiamato a risolvere i più ardui problemi della società.

Arduo problema è non abusare della forza: sarebbe esempio di grande superiorità della nazione italiana se, conseguita la sua unità, essa non si ponesse a perseguitare le opposte opinioni. Eguaglianza per tutti, persecuzione per nessuno!

PRESIDENTE rinvia a domani il seguito della discussione.

La seduta è levata alle ore 5 1|2.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 9 novembre 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2.15.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

SPROVIERI, nota che se ieri si fosse trovato presente avrebbe fatto proposta che si facessero condoglianze alla vedova del deputato Parisi Parisi.

PRESIDENTE. La Presidenza soddisfarà questo voto dell'onorevole Sprovieri.

SPROVIERI ringrazia.

PRESIDENTE dà comunicazione di una lettera del presidente del Senato, con la quale è data notizia della morte dei senatori Vegezzi-Ruscalla, Morandini, Luciani, Correnti, conte di Robilant e conte di Castagneto.

Esprimesi quindi così:

La Camera si associa al rimpianto del Senato del Regno per la dolorosa perdita di così illustri senatori. Si associa alle giuste lodi tributate a Saverio Vegezzi, che fu onore e decoro del foro torinese; al senatore Morandini, che per lunghi anni noi avemmo a nostro collega e del quale noi potemmo apprezzare la elevatezza d'ingegno, la nobiltà dell'animo, la integrità di carattere, il disinteressato patriottismo; al senatore Matteo Luciani, distinto, illustre patriota; al conte di Castagneto, che ebbe non piccola parte in Piemonte all'iniziamento del movimento nazionale e meritò la fiducia e l'amicizia del magnanimo Carlo Alberto.

Non potrebbe non esser pur qui rammentato, col più grande rammarico, la amara perdita di Cesare Correnti che per oltre trent'anni appartenne alla Camera, ne fu gloria e splendore. Non potrebbe egli non esser rammentato e onorato in questa Aula, dedicata al culto della patria, e alla religione degli uomini insigni che della patria furono benemeriti. Ed io non potrei non ricordare, a titolo di perenne encomio, il giovine animoso che in tempi tristissimi per l'Italia affermava coraggiosamente la sua fede, facendola presagio di quella scossa emancipatrice, di quella nazionale evoluzione di cui, con la congiura e cogli scritti, egli fu preparatore e promotore.

Non potrei non ricordare a cagion di lode imperitura, l'ardito, operoso, precipuo ordinatore delle gloriose cinque giornate, il prode combattente che con l'esempio animava alla pugna l'eroismo del popolo; l'ordinatore, l'anima, il pensiero di quel comitato milanese uscito dagli spasimi di quella lotta suprema.

Non potrei pure non far menzione di Cesare Correnti esule a Venezia, in Piemonte, sempre bollente d'amor patrio, sempre anelante alla nazionale indipendenza.

L'opera da lui maturata sotto la straniera oppressione non aveva avuto che un trionfo passeggero; ma le sciagure che afflissero la patria non spensero in lui l'ardimento, e con lena instancabile egli riprese il suo apostolato, ridestando la fede, infondendo coraggio, riaccendendo gli animi a quel sacro entusiasmo ch'egli aveva visto combattere e vincere.

Innumerevoli sono gli scritti in quell'epoca profusi per le stampe da Cesare Correnti onde suscitare nuove speranze, ravvivare l'ardore, preparare la riscossa; e quegli aurei scritti, nei quali la vastità della dottrina si accoppiava alla venustà della forma, sono il più pregevole documento, la testimonianza più splendida del nobile, puro, elevato patriottismo di Cesare Correnti il cui nome rimarrà per sempre collegato ad una delle più splendide pagine della storia del risorgimento italiano.

La sua azione si spiegò non meno attiva ed efficace nel Parlamento subalpino, che allora ospitava il patriottismo di tutta Italia. Cesare Correnti divinò la mente di Cavour, ne ottenne la stima e l'amicizia, e non fu ultimo fra quegli uomini insigni dai quali il Cavour trasse conforti e consigli per maturare gli avvenimenti del 1859.

Allorchè fu dato a Cesare Correnti di rivedere la sua diletta Milano liberata per sempre dallo straniero servaggio, spenta in lui la fiamma dell'antico rivoluzionario, egli rivolse ogni sua azione al progressivo compimento dell'opera nazionale, consecrandovi studii e lavoro; fu presto inalzato ai più alti uffici, chiamato più volte a far parte del Consiglio della Corona, spesso investito dal Governo dei più delicati mandati, incaricato spesso in Parlamento della soluzione dei più importanti problemi legislativi.

Di Cesare Correnti, ingegno preclaro, mente profonda, scrittore inarrivabile, sommo statista, appena mi occorre di parlare; la sua fama non ha d'uopo della mia lode, nè fa mestieri ch'io commendi più lungamente le sue virtù ed i suoi meriti perchè sia più chiara la gravità della perdita in lui fatta.

E fu grave perdita per la scienza e per le lettere, delle quali Cesare Correnti fu cultore illustre e appassionato. Fu perdita amara per gli amici suoi che ne avevano apprezzato la bontà dell'animo e la squisitezza del sentire. Fu gravissima perdita pel Re e per la patria ch'egli serviva con affetto e devozione. Ed è in nome della patria che la rappresentanza nazionale rende alla memoria di Cesare Correnti un tributo vivo di riconoscenza e di perenne riverenza.

Mi parrebbe mancare ad un dovere se qui non facessi anche cenno, a titolo di lode, del senatore Carlo Felice Nicolis conte di Robilant, sì immaturamente rapito ai suoi ed alla patria; e non tributassi anche alla sua memoria una parola di riverenza e di rimpianto. Egli traeva origine da quella nobiltà piemontese che non fu mai avara di sacrifizi per attestare la sua devozione al Re ed alla patria; combattè da valoroso tutte le campagne per l'indipendenza, e del suo valore serbò traccie incancellabili. Nell'esercito occupò con grande onore insigni uffici e raggiunse i più alti gradi; in diplomazia, ripudiando le viete arti ingannatrici, si fece strumento di verità e di sincerità, rivolse ogni cura, anche con l'autorità personale, a far rispettare e stimare l'Italia. Non è gran tempo ancora, la sua parola semplice, schietta, che partiva dal banco dei ministri, era da noi ascoltata con meritata deferenza.

Il conte di Robilant era di animo retto e buono, di carattere integerrimo, d'un patriottismo insuperabile e disinteressato, di ferrea obbedienza al proprio dovere. La sua perdita, che fu ovunque lamentata all'estero ove egli aveva saputo tanto degnamente farsi apprezzare, non poteva non essere pure vivamente lamentata in Italia, ove son noti i suoi segnalati servizi. Al triste annunzio del suo decesso, mi recai a debito, facendomi interprete dei miei colleghi, di inviare sincera condoglianza alla desolata vedova.

Ora mi piace leggere alla Camera la risposta che la esimia donna non indugiò a indirizzarmi:

« A. S. E. il presidente della Camera dei deputati.

« Ringrazio vivamente V. E. delle benevoli espressioni rivoltemi in tanto mio dolore. Ho fiducia che il paese e la sua rappresentanza serberanno qualche memoria della costante devozione alla patria, che animò tutti gli atti del mio compianto marito.

« Contessa Di Robilant ».

La esimia donna può aver certezza che dai rappresentanti della Nazione non saranno mai dimenticati gli uomini insigni che, come il compianto suo marito, hanno con tanta devozione servito la dinastia e la patria. Ed è con memore pensiero di quanti della patria furono benemeriti, che alla loro venerata memoria associo il riverente ricordo del senatore Nicolis conte di Robilant. (Approvazione).

CRISPI, presidente del Consiglio, ricorda ad elogio le virtù dei senatori dei quali fu annunciata la morte, dicendo più particolarmente della vita dei senatori Di Robilant e Correnti.

CAVALLETTO si associa alle parole pronunziate in onore dei defunti.

CURIONI, compatriota e discepolo del senatore Veggezzi, ne commemora le virtù.

MORRA esprime il suo compianto per la morte del senatore Di Robilant.

NICOTERA ricorda i meriti patriottici dei senatori Luciani e Di Robilant.

CRISPI, ministro dell'interno, presenta tre disegni di legge per convertire in legge tre decreti reali coi quali molti comuni furono autorizzati ad eccedere i limiti della sovraimposta; chiedendo che ne venga deferito l'esame alla Commissione eletta a questo scopo.

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge sulla pubblica sicurezza.

CRISPI, presidente del Consiglio, consente che la discussione si apra sul disegno della Commissione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare sulla discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli.

FAZIO, parlando sull'art. 1°, combatte la nuova disposizione che obbliga i promotori di qualsiasi riunione pubblica, pena un'ammenda di cento lire, a darne avviso preventivo alle autorità di pubblica sicurezza.

CRISPI, presidente del Consiglio, risponde che tale disposizione, combattuta da una parte della Camera che invoca sempre le pubbliche libertà vigenti in Francia, è anche stabilita nelle leggi francesi, ed armonizza con l'analoga disposizione inclusa nella nostra legge sulla stampa.

Se la riunione, quindi, è legittima e se ha scopi onesti, la disposizione in parola non può nuocere in nessuna maniera; e quindi insiste nel domandare alla Camera di approvarla.

BRUNIALTI, della Commissione, parlando a nome della minoranza, dice di non essere favorevole alla disposizione accennata dall'onorevole Fazio, perchè non ne comprende il valore, e perchè non crede che sia necessario l'avviso preventivo di una riunione pubblica che una polizia bene ordinata non può ignorare mai.

FAZIO osserva al presidente del Consiglio che egli ha parlato a tutela della libertà e non per l'interesse di alcun partito e persiste nel respingere una disposizione che crede contraria allo spirito dello Statuto.

BACCARINI crederebbe opportuno sopprimere quella parte dell'articolo primo che fa obbligatorio l'avviso *almeno ventiquattro ore prima*; e anche quell'altra in cui il Governo *in caso di trasgressione* si riserva di impedire che la riunione abbia luogo.

L'oratore coglie l'occasione per lamentare che leggi di tanta importanza si discutano in presenza di così esiguo numero di deputati.

CRISPI, ministro dell'interno, osserva che il disegno di legge era il secondo anche nel precedente ordine del giorno, e che il primo inscrittovi non si poteva discutere perchè la Commissione chiese un differimento; onde l'invertimento dell'ordine del giorno non ha alterato per nulla le condizioni in cui questo disegno di legge si presentava alla discussione.

Quanto alle obbiezioni mosse all'articolo, fa notare che non si prescrive che si ottenga il consenso dell'autorità politica per tenere una pubblica riunione, ma soltanto che l'autorità stessa ne sia avvertita in tempo e ne conosca i promotori.

SONNINO amerebbe che il Governo avesse dalla legge il diritto di impedire le pubbliche riunioni ogni volta che le ritenga pericolose.

BACCARINI insiste nel deplorare che, senza colpa del Governo, la Camera si trovi poco numerosa nel momento in cui si discute una legge della massima importanza. Ed insiste pure nel ritenere eccessivo il termine di ventiquattr'ore per denunciare la riunione all'autorità politica; potendo verificarsi tali scoppii del sentimento nazionale per i quali ogni termine sia soverchio.

CURCIO, relatore, dimostra la piena conformità della disposizione con l'articolo 32 dello Statuto ed esclude che la disposizione medesima autorizzi il divieto preventivo delle pubbliche riunioni; tale divieto non può verificarsi che nel caso che l'autorità non venga avvertita in tempo.

INDELLI ritiene che il capoverso che autorizza il Governo ad impedire le riunioni sia una violazione del diritto statutario, e però ne propone la soppressione. Approva però in massima il concetto che obbliga ad avvertire preventivamente la pubblica sicurezza delle riunioni che si indicono.

Trova molta parte accettabile nella proposta dell' onorevole Baccarini, ma non ne può accogliere tutte le conclusioni; perciò crede che tutto si possa conciliare usando nel primo alinea la sola espressione « *preventivo avviso* » e cancellando il termine delle ventiquattro ore.

SONNINO SIDNEY legge l'articolo dello Statuto, che riguarda il diritto di riunione e dimostra che esso lascia piena libertà d' interpretazione.

Però, contrariamente all'opinione dell'onorevole Indelli, crede che il terzo alinea non conferisca sufficienti poteri al Governo, perchè dal momento che la pubblica sicurezza è stata informata di una riunione, essa non la può più impedire.

Dice che vi sono riunioni che il Governo ha il diritto ed il dovere d' impedire.

È pronto ad ogni modo ad accettare la soppressione dell'alinea 3° purchè lasci la questione intatta e non muti la legislazione vigente. Non può accettare l'altra proposta dell'onorevole Indelli relativa alla soppressione delle ventiquattro ore preventive, perchè così si renderebbero illusorie le disposizioni dell' intero articolo.

TONDI, della Commissione, comincia con lo stabilire le differenze caratteristiche fra *riunione* ed *assembramento*. Dimostra come il diritto di riunione debba essere disciplinato dalla legge e come l'obbligo di avvertire l' autorità preventivamente non ne costituisca una menomazione.

Crede accettabile il terzo alinea, perchè non reputa opportuno disarmare in tutto e per tutto il Governo. In nome della maggioranza della Commissione respinge gli emendamenti dell'onorevole Indelli.

FAZIO dà spiegazioni su quanto ha già detto sull' art. 32 dello Statuto. Ammette nella Camera il diritto di modificare le leggi che riguardano le riunioni, ma trova antiliberali le disposizioni proposte.

TONDI risponde brevemente all' onorevole Fazio insistendo nelle opinioni già prima manifestate.

CRISPI, presidente del Consiglio, ricorda le grandi lotte che furono sostenute nel Parlamento italiano intorno ai modi migliori di disciplinare il diritto di riunione; e spiega per quali ragioni non fu possibile, sinchè l'Italia non fu compiuta, il fare una legge su questo argomento.

Sostiene non potersi lasciare libertà piena ed illimitata di riunioni pubbliche; poichè esse spesso rendono inevitabile una occupazione del suolo pubblico, e se da parte di chi le promuove son l'esercizio di un diritto, potrebbero però ledere diritti non meno inviolabili. Quindi la convenienza dell' avviso preventivo.

Risponde all'onorevole Sonnino che, anche per altre ragioni diverse da quella preveduta nel terzo comma dell'articolo, il Governo può impedire riunioni che crede pericolose.

E questo dice tanto più fermamente in quanto dacchè è al Governo egli nessuna riunione ha proibito; e ne è lieto. Ma non crede si possa togliere al Governo il diritto di legittima difesa, sempre sotto la sua responsabilità. Prega gli onorevoli Sonnino ed Indelli di ritirare i loro emendamenti.

SONNINO ritira il suo emendamento.

INDELLI consente a ritirare la prima parte del suo emendamento; ma in quanto all'altra parte egli si riserva di votare contro il comma terzo.

PAIS, della minoranza della Commissione, ricorda alcune dichiarazioni del presidente del Consiglio, fatte alla Commissione, le quali gli sembrano non conformi a quello che egli ha detto oggi, cioè che si intendeva riservato in ogni caso al Governo il diritto di proibire le pubbliche riunioni.

CRISPI, presidente del Consiglio. Non può sospettarsi della sua devozione alla causa della libertà. Ma vi sono nella vita di un popolo dei momenti critici che nessuna legge, nessun discorso di ministro può prevedere. In questi casi è diritto di qualunque Governo d impedire, sempre sotto la sua responsabilità, una riunione che crede pericolosa per la sicurezza dello Stato.

PAIS prende atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio.

PRESIDENTE dichiara che si procederà a votare l'art. 1° per divisione.

(Approvansi successivamente tutti i commi e quindi l' articolo 1° nel suo complesso).

PAIS, della minoranza della Commissione, parlando sull' art. 2° crede che l'autorità di pubblica sicurezza potrebbe nei casi indicati in questo articolo arrestare chi emette grida sediziose senza sciogliere i comizi. Propone che invece di: gli assembramenti *saranno sciolti*, si dica almeno: *potranno essere sciolti, e i colpevoli saranno denunciati.*

CRISPI, presidente del Consiglio, accetta questo emendamento.

(Approvasi l'articolo 2° con l'emendamento dell' onorevole Pais, e senza discussione sono approvati gli articoli 3 e 4).

PAIS nell'articolo 5° vorrebbe che si dicesse che saranno arrestate non le persone che fanno parte di una riunione, ma solo le persone che si rifiutassero di obbedire alle ingiunzioni della pubblica autorità.

CURCIO, relatore e CRISPI, presidente del Consiglio, accettano l'emendamento dell'onorevole Pais all'articolo 5.

PATERNOSTRO crede eccessivo e pericoloso il secondo comma dell'articolo; lo vorrebbe soppresso.

CURCIO, relatore, non accetta la proposta dell' onorevole Paternostro.

(Posto ai voti il primo comma coll' emendamento dell' onorevole Pais, è approvato e sono approvati pure il 2° ed il 3° comma, e quindi l' articolo 5 nel suo complesso).

FAZIO è dolente che mentre al Senato ancora si discute il Codice penale, già votato in questa Camera, con frasi generiche e non precise, si elevino a reati fatti nuovi dal Codice penale non preveduti. Tale è a suo avviso il caso dell' articolo 6 di questa legge dove si parla di manifestazioni e grida sediziose.

PATERNOSTRO propone la soppressione di questo articolo, poichè il caso di manifestazioni e grida sediziose è contemplato all'articolo 2 già votato.

CURCIO, relatore, sostiene l' opportunità dell' articolo quale fu proposto dalla Commissione.

GIOLITTI non ha bene inteso dalle parole del relatore, quale sia la portata di questo articolo. Si tratta di qualunque manifestazione e di qualunque grido sedizioso? In questo caso egli non potrebbe votare l' articolo. Prega la Commissione di definire meglio di quali manifestazioni si intenda parlare.

CRISPI, presidente del Consiglio, sostiene che l' articolo 6 serve a completare l' articolo 2 e prega la Camera di votarlo.

GIOLITTI insiste nelle osservazioni che aveva già fatte intorno alla necessità di esprimere chiaramente che anche nell' articolo 6 si parla delle manifestazioni previste nell' articolo 2.

SONNINO crede che si debba o richiamare nello articolo 6 il 2°, ovvero abolire l' articolo 6 siccome pericoloso.

PATERNOSTRO dimostra la necessità di sopprimere quest' articolo, che è a suo avviso o superfluo ovvero odioso.

NAPODANO è d'accordo col presidente del Consiglio nel ritenere l' articolo 6 complemento dell' articolo 2; però vorrebbe mitigata la pena che gli sembra eccessiva.

FAZIO insiste nelle osservazioni che ha già fatto; ed almeno domanda che si sospenda la discussione di questo articolo.

FERRARIS M. prega il Governo e la Commissione di riprendere in esame questo articolo, che così come è redatto egli non potrebbe accettare, nel timore di violare la libertà individuale.

CRISPI, presidente del Consiglio, dimostra di nuovo che quest'articolo è complemento dell'art. 2°; e ricorda che questa legge sarà pubblicata insieme col Codice penale e con essa coordinata.

Propone che l' articolo sia così modificato: *le manifestazioni e le grida sediziose delle quali all' art. 2°, sono punite nei casi non previsti nel Codice penale, con l'arresto da uno a tre mesi.*

BOVIO fa notare l'importanza di definire che sia *sedizione*, che siano *parole sediziose*. E' indizio di decadenza il lasciare a quelle parole un significato vago ed incerto.

Vorrebbe, per rispetto alle nostre tradizioni legislative, che l'articolo fosse ripreso in esame e meglio studiato.

INDELLI. Le dichiarazioni del presidente del Consiglio hanno tolto alcune difficoltà, ma alcune ancora ne rimangono.

Egli intende che con una legge di pubblica sicurezza si creino delle contravvenzioni, ma in materia così importante, come è questa dei confini della libertà politica, non comprende come si elevino a reato fatti non contemplati dal Codice penale che si deve pubblicare insieme con questa legge.

Si unisce alla proposta degli onorevoli Bovio e Ferraris Maggiorino.

ZEPPA vorrebbe soppresse nell'emendamento del presidente del Consiglio le parole « nei casi non previsti dal Codice penale ».

SONNINO. A suo avviso le dichiarazioni dell'on. presidente del Consiglio hanno tolti molti dubbi, ma qualcuno ancora ne rimane; sarebbe quindi utile rinviare a domani lo esame di questo articolo, per trovare una forma più precisa e più chiara.

CURCIO, relatore, non crede necessario il rinvio, nè gli sembrano giustificati i timori dell'onorevole Bovio intorno al significato della parola *sedizione*.

Nè gli pare che vi sia nè vi possa essere contradizione tra questa legge ed il Codice penale; il quale prevede contravvenzioni, ma non già tutte le contravvenzioni.

La Commissione accetta l'emendamento del presidente del Consiglio, e vorrebbe che questo art. 6 si aggiungesse come alinea all'art. 2.

NAPODANO ritira i suoi emendamenti, ma vorrebbe sentire che cosa pensi della pena da lui proposta il presidente del Consiglio.

CRISPI, presidente del Consiglio. Il ricordo che l'onorevole Bovio ha fatto del significato che alla parola *sedizione* fu dato dai Romani della decadenza, gli sembra in questa Italia dei nostri giorni, un lusso storico, senza alcun riscontro.

Quanto alla pena accetta che si dica l'*arresto estensibile a tre mesi*.

Dopo le sue dichiarazioni e dopo l'emendamento che ha proposto spera che la Camera accetterà questo articolo.

ZEPPA non intende come richiamandosi nell'art. 6, il 2°, si possa parlare ancora di casi non previsti dal Codice penale.

FERRARIS M., INDELLI e BOVIO, dopo le modificazioni presentate dal presidente del Consiglio, non insistono nella proposta sospensiva.

(Dopo prova e controprova è approvato l'art. 6 con l'emendamento proposto dal presidente del Consiglio).

CURCIO, relatore, propone che all'art. 7 dopo la parola *promotori* si aggiunga o *direttori*.

(Approvasi l'art. 7 con questa aggiunta, e quindi senza discussione è approvato l'art. 8).

FRANZI propone che invece delle parole: *salve le prescrizioni dei regolamenti locali*, si dica nell'art. 9: *salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale*.

CURCIO, relatore, e CRISPI, presidente del Consiglio, accettano questo emendamento.

(Approvasi l'art. 9 così modificato).

CURCIO, relatore, spiega come nell'art. 10 tra la proposta del Ministero e quella della Commissione non vi siano che lievi differenze di forma.

(Approvansi gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20).

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, vorrebbe rispondere martedì venturo in principio di seduta all'interrogazione degli onorevoli Della Rocca e Vastarini-Cresi.

DELLA ROCCA consente.

(È così stabilito).

La seduta termina alle 6,10.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

CALAIS, 8. — La salma del conte di Robilant fu qui sbarcata diretta a Torino.

PARIGI, 8. — Camera dei Deputati. — Si discute il bilancio della marina.

Dreyfus svolge un emendamento per applicare alla difesa mobile un credito preveduto per lavori nel porto di Cherbourg e dice che la Germania è alla vigilia di domandare un credito di 250,000,000 di marchi per l'armamento navale.

Il ministro della marina, ammiraglio Krantz, risponde che, appena sarà fatta tale proposta al Reichstag, egli chiederà la stessa somma allo stesso scopo (Applausi).

SIVIGLIA, 8. — Le manifestazioni ostili a Canovas del Castillo si sono rinnovate. La folla percorse le strade gridando: *Morte a Canovas! Abbasso il traditore delle Isole Caroline!* Canovas partirà domani. La città è agitata.

PARIGI, 8. — Senato. — Si discute il progetto d'iniziativa parlamentare che attribuisce al bilancio dello Stato le spese della prefettura di polizia, togliendole dal bilancio municipale.

Il presidente del Consiglio, Floquet, si meraviglia che tale questione sia stata posta all'ordine del giorno del Senato, mentre il Ministero studia attualmente un progetto completo per la riforma della prefettura di polizia. Il Consiglio di Stato, a cui fu presentato il progetto relativo, deve pronunziarsi giovedì. Il Senato fa dunque cosa inutile (Proteste).

Léon Renault risponde, rimproverando a Floquet di non rispettare l'iniziativa parlamentare e di far regolare per decreto una questione che spetta al potere legislativo, e domandando al Senato di passare oltre a continuare la discussione.

La domanda di aggiornamento, proposta da Floquet, è respinta con 219 voti contro 41.

Il Senato continua la discussione del progetto di legge all'ordine del giorno circa la prefettura di polizia e lo approva.

NAPOLI, 8. — È partito per Massaua il piroscafo *Marco Minghetti* con 52 ufficiali, 600 soldati e 100 quadrupedi.

LONDRA, 8. — La *Saint-James Gazete* annunzia che la corazzata *Agamemnon*, appartenente alla squadra del Mediterraneo si recherà a Zanzibar.

BOMBAY, 8. — Proveniente da Hong-Kong, giunse ieri il piroscafo *Stura*, della Navigazione generale italiana.

LONDRA, 8. — Camera dei Comuni. — Il ministro della guerra, Stanhope, rispondendo a Tyler dice che lo stato delle cose a Suakim è il seguente: I Dervisci con una forza di 1500 uomini, con alquanta cavalleria e sei cannoni investirono la piazza il 18 settembre. Attacchi furono fatti senza successo nelle notti del 26 settembre e del 30 ottobre.

Il generale Grenfell si recò a Suakim con quattro cannoni. La responsabilità della difesa di Suakim resta al Governo egiziano che vi spedì rinforzi.

MADRID, 8. — Si dice che Del Mazo, ambasciatore a Londra, sarà nominato ambasciatore presso S. M. il Re d'Italia, e che Albareda andrebbe ambasciatore a Londra.

La *Gaceta* pubblica la nomina del conte Rascon ad ambasciatore a Berlino.

NEW-YORK, 8. — Si conosce il risultato definitivo dell'elezione del presidente della Repubblica Harrison. ebbe voti 233 e Cleveland ne ebbe 168.

NEW-YORK, 8. — Si dice che Harrison sceglierà Blaine a segretario di Stato, benchè tale nomina debba sollevare obbiezioni da parte di molti repubblicani.

Il nuovo regime condurrà alla revisione della tariffa doganale in senso protezionista, ma questa revisione non potrà diventare effettiva prima dell'anno 1890.

La *Tribune*, organo repubblicano, esulta in termini ispirati a rara violenza per la disfatta dei democratici.

Dice che Cleveland e quell'accozzaglia di vagabondi, di uccelli di rapina e di banditi politici fra cui scelse i suoi funzionari, rientreranno nell'oscurità.

Il *New-York Times* dice che Cleveland è stato battuto a colpi di dollari.

BUCAREST, 8. — Il Parlamento verrà aperto il 13 corrente.

Si annunzia da fonte autorevole che il Governo ritiene che i Junimisti avranno, alla Camera, lo stesso numero di voti che i conservatori puri, i conservatori liberali ed i liberali riuniti.

Il Governo presenterà subito un progetto di legge onde permettere alla maggioranza ministeriale di affermarsi e obbligare i diversi gruppi ad assumere una posizione netta.

SUAKIM, 8. — Stamane, la fanteria a cavallo e una batteria fecero una ricognizione sulla posizione destra dei sudanesi. Il nemico spiegò una forza considerevole, provocando un vigoroso fuoco dei forti e delle navi. Il fuoco però fu poco efficace, causa le fitte macchie. Gl egiziani ebbero quattro morti. S' ignora quali siano state le perdite del nemico.

Il generale Grenfell partirà domani per Alessandria.

BERLINO, 8. — Il Reichstag sarà aperto il 22 corrente.

Le *Politische Nachichten* smentiscono la voce della prossima liquidazione della Società tedesca per l'Africa e soggiungono che si vede piuttosto, nell'azione comune della Germania e dell'Inghilterra, una ragione di più per il mantenimento dei possessi coloniali.

L'accordo anglo-tedesco sarebbe pubblicato fra breve.

VIENNA, 9 — Il conte di Revertera, nuovo ambasciatore d'Austria-Ungheria presso la Santa Sede, è partito oggi per Roma.

PADOVA, 9. — Stamane alle 6 30 è morto a Padova il senatore conte Ferdinando Cavalli.

VIENNA, 9. — La *Wiener Zeitung* pubblica le nomine del principe di Wrede a ministro d'Austria-Ungheria a Monaco di Baviera, del barone Herbert Rathkeal a ministro a Stuttgart, e del conte Chotek a ministro a Dresda.

PARIGI, 9. — Il signor Mariani si prepara a partire per Monaco di Baviera onde presentare le sue lettere di richiamo.

Da Monaco egli si recherà poscia direttamente a Roma per presentare a S. M. il Re d'Italia le lettere di richiamo del conte di Moüy e le sue credenziali.

BERLINO, 9. — Un' ordinanza imperiale convoca il Reichstag per il 22 corrente.

BARCELLONA, 9. — Il vescovo espulse dal Seminario parecchi allievi che avevano partecipato alla riunione dei carlisti dissidenti, e indirizzò pure una circolare al clero, contenente severe disposizioni contro i preti che assistettero a tale riunione.

La circolare priva del permesso di celebrare la messa, di predicare e di confessare nella diocesi di Barcellona i preti di altre diocesi i quali assistettero alla riunione dei dissidenti carlisti, e previene le Associazioni cattoliche che esse devono astenersi dall' ingerirsi in discussioni politiche.

Questa circolare destò grande sensazione.

VIENNA, 9. — Il dottor Bamberger, professore di medicina in questa Università, è morto.

LONDRA, 9. — Una donna fu trovata oggi assassinata e mutilata in una camera di una casa nel quartiere di Spitalfields prossimo a quello di Whitechapel.

Il nuovo assassinio è stato commesso nello stesso modo atroce e nelle stesse condizioni dei precedenti compiuti nel quartiere di Whitechapel.

RIPOSTO, 9 — La festa per la consegna della bandiera d'onore all'ariete-torpediniera *Etna* è riuscita splendidissima.

A Riposto è convenuta moltissima gente delle città circumetnee.

Ebbero luogo magnifici ricevimenti a bordo della Regia nave e nelle sale municipali.

Alla presenza di numerosi invitati, fra cui il prefetto Colmayer, molti deputati, del Comitato di gentildonne, il sindaco di Riposto fece la solenne consegna della bandiera a nome delle città circumetnee Acireale, Giarre, Linguaglossa, Randazzo e Riposto, esprimendo nobilissimi sensi di ammirazione per la Regia marina e di devozione all'augusta Casa di Savoia.

Parlò quindi con molto entusiasmo il prefetto Colmayer.

Risposero il comandante Castellaccio e il comandante Lovera di Maria, commossi entrambi per il gentile e patriottico dono offerto dalle popolazioni di questa bella parte della Sicilia.

TANGERI, 9. — I ministri esteri acconsentirono a presentare attualmente al Governo marocchino la lista dei protetti.

MADRID, 9. — Gli studenti preparano una dimostrazione ostile a Canovas del Castillo, atteso domani.

I partiti avanzati fomentano questa agitazione.

PARIGI, 9. — Il *Matin* ha ricevuto una lettera dell'ambasciatore francese a Londra, Waddington, il quale dichiara, contrariamente ai fatti addotti dal *Matin* stesso il 5 corrente, di non aver ricevuto mai una comunicazione scritta o verbale da Obroutcheff, che nemmeno conosce. Soggiunge che durante il suo ministero, non fu giammai questione di un'alleanza franco-russa; che egli non ebbe, dunque, a chiedere consiglio a Londra, nè ad indirizzare comunicazioni a Berlino a questo riguardo; e che, se delle aperture fossero state fatte dalla Russia avrebbe domandato consiglio ai suoi colleghi, e non a degli stranieri.

BERLINO, 9. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* dice che, visto l'enorme sviluppo del commercio, l'Amministrazione delle ferrovie di Stato ordinò 7000 nuovi vagoni, ne noleggiò 1590 all'estero e chiederà, inoltre, un credito di 45 milioni di marchi.

LONDRA, 9. — Il *Times* ha da Costantinopoli:

« È smentito che la Russia pensi a denunziare il trattato di Berlino ».

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 9 novembre 1888

VALORE AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	98 12½ p.c.
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 20
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	95 10	95 10	»
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1888	500	500	»	»	470 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	463 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	477 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	795 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	626 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	590 »
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2110 »
Dette Banca Romana	1 luglio 1888	1000	1000	»	»	1175 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	822 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	380 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1 gennaio 1888	500	500	»	»	570 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	555 »
Dette Banca Provinciale	1 luglio 1888	250	250	»	»	240 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	960 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	500 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	250	»	»	1190 »
Dette Società Acqua Marcia	1 luglio 1888	500	500	»	»	1870 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1888	500	250	»	»	370 »
Dette Società Immobiliare	1 luglio 1888	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	338 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'Illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	93 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1888	250	250	»	»	345 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1 luglio 1888	150	150	»	»	245 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	390 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	598 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiaria Incendi	1 luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiaria Vita	»	250	125	»	»	260 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0 Emissione 1887	»	500	500	»	»	305 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	504 »
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	443 »
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
4 ½	Francia	90 g.	»	»	99 97½
	Parigi	chèques	»	»	101 15
5	Londra	90 g.	»	»	25 26
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi / Prezzi di Compensazione . . . 28 novembre
Compensazione . . . . . . 29 id.
Liquidazione . . . . 30 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0 — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 98 35 fine corr.

Az. Banca Generale 668, 669, fine corr.

Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1458, fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 933, 932, 930, 928, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano **a contanti nelle varie Borse** del Regno nel dì 8 novembre 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 931.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 761.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 087.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 60 820.

V. TROCCHI, *presiden*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.